

CAMERA DEI DEPUTATI N. 218

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBELLI, MAROTTA VINCENZO, STORTI, GITTI, CALVI, SCALIA,
CENGARLE, CASATI, PAVAN, GORRIERI ERMANNO**

Presentata il 2 agosto 1958

Soppressione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molti di voi ricorderanno che nel maggio 1947 venne resa libera la vendita del pane e venne definitivamente soppresso tutto il sistema di distribuzione razionata introdotto per esigenze belliche. In quella circostanza il Governo, onde evitare che il maggior prezzo del pane incidesse totalmente sul salario del lavoratore, emanò il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, con il quale veniva stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di versare al proprio dipendente una indennità chiamata di « caropane ».

Il decreto stabilì un duplice obbligo: quello di versare l'indennità al lavoratore e quello di versare altresì una indennità giornaliera per ogni familiare a carico dello stesso. Apparve subito evidente la gravità del principio stabilito di fare gravare direttamente sull'impresa l'onere per i familiari a carico, superando il criterio ormai accettato della Cassa per gli assegni familiari.

Ma se nel settore industria — per comune accordo stabilito tra datori di lavoro e lavoratori — si eliminò l'inconveniente incorporando la quota di caropane per il lavoratore titolare del rapporto di lavoro nel salario giornaliero e trasferendo la quota per i familiari nel fondo assegni, per il settore agricolo

la legge entrò in applicazione e tuttora è vigente.

Non pochi furono i contrasti nella pratica applicazione della legge ricordata e, con l'andare del tempo, non trascurabili le evasioni, facilitate spesso dal fatto che la legge non prevede sanzioni per gli inadempienti. Ormai è passato un decennio dalla emanazione del decreto legislativo ed appare sempre più evidente la necessità di regolare la materia. La urgenza di una revisione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed è condivisa anche, in larga parte, dalle associazioni dei datori di lavoro dell'agricoltura.

La opportunità di una sollecita regolamentazione legislativa della materia, è stata sottolineata di recente nel corso della discussione sulla controversia per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura.

In quella sede le organizzazioni dei lavoratori facevano presente che agli effetti di un congruo aumento degli assegni familiari, aumento reso difficile dalla esigenza di non gravare con nuovi contributi l'impresa agricola, si poteva trasferire l'onere per l'indennità di caropane nel fondo assegni familiari. In tal modo si sarebbero potute aumentare le misure degli assegni senza elevare l'onere

per contributi o l'indennità a carico della impresa.

La controparte obiettò alcune difficoltà tecniche ed in data 7 maggio 1958, quando venne stipulato l'accordo, con il consenso delle parti, il Ministro assunse l'impegno, tradotto in una lettera alle organizzazioni sindacali contraenti, di affrontare legislativamente la risoluzione del problema.

La proposta in esame vuole proporre una soluzione completa e radicale del problema con un riordinamento della materia che non pregiudichi per i lavoratori il godimento dei benefici economici disposti dal decreto del maggio 1947 e dai successivi miglioramenti.

Con questa proposta si prevede, quindi, la soppressione del caropane: per quanto riguarda le quote spettanti ai lavoratori esse sono trasferite integralmente nel salario; per quanto riguarda invece le quote spettanti ai familiari, esse sono trasferite nel fondo assegni familiari con la elevazione conseguente delle misure degli stessi.

Le misure dell'aumento dei salari per i lavoratori aventi diritto al caropane è indicata nell'articolo 2 di questa proposta. È evidente che se l'accordo per il trasferimento fosse già intervenuto in sede locale, i lavoratori potrebbero usufruire dello stesso una volta sola.

L'ammontare complessivo della quota di caropane cui hanno diritto i familiari non è invece indicata nella legge.

Secondo un diligente rilievo effettuato dai proponenti, circa il numero dei lavoratori agricoli, dei loro familiari a carico aventi diritto al caropane e delle giornate di lavoro annuo, l'onere è risultato di una cifra tale che consente — ripartito sui familiari a carico — un aumento delle misure secondo quanto indicato dall'articolo 4 di questa proposta.

Onorevoli colleghi! La utilità di riordinare questa materia è evidente. Un ritardo o una proroga ulteriore nella risoluzione del problema favorisce infrazioni alle leggi e non ne facilita affatto il rispetto da parte degli interessati. L'agricoltura non viene sovraccaricata di nuovi oneri: è un puro trasferimento di un onere ad un fondo diverso.

Con questo sistema si viene a dare soddisfazione ai lavoratori agricoli in una delle richieste più sentite e più giuste, quella di avere un trattamento di assegni familiari che non sia inferiore a quello dei lavoratori degli altri settori.

Accogliendo la presente proposta si otterrà un provvedimento di giustizia che pone fine a quella incresciosa situazione per cui un lavoratore avente un maggior numero di figli a carico si trova in difficoltà e non facilitato nell'avviamento al lavoro.

I proponenti conoscendo la sensibilità degli onorevoli colleghi confidano che la proposta trovi un rapido e favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

ART. 2.

Nei confronti dei salariati fissi, obbligati e comunque denominati, dei braccianti agricoli avventizi e delle maestranze agricole che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui e che hanno diritto all'indennità di caropane, la retribuzione in atto alla data di applicazione della presente legge è maggiorata delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26, e riferite alle categorie sotto considerate:

lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti;

lire 1.040 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

lire 1.560 per i boscaioli e le maestranze forestali.

Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta ad una delle voci costituenti la retribuzione.

ART. 3.

Le eventuali situazioni di fatto o disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che già prevedono la soluzione di cui all'articolo 2 della presente legge vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso.

ART. 4.

Le misure degli assegni familiari, previste alla data di applicazione della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate:

di lire 25 giornaliera per ciascun figlio;

di lire 15 giornaliera per la moglie;

di lire 5 giornaliera per il genitore.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi entro un

mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la maggiorazione da apportarsi alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura in rapporto alla nuova misura degli assegni di cui al precedente articolo.

ART. 6.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge, sarà applicata una ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

Per gli inadempienti al versamento dei contributi unificati valgono le norme previste dai regi-decreti 24 settembre 1940, nn. 1949 e 1954, e successive disposizioni modificative.

ART. 7.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e la legge 7 luglio 1948, n. 1093.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.